



COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

Via C. Alberto, 2 - 71035 - Tel. 0881554016 - Fax 0881554748 - Email: info@comune.celenzavalfortore.fg.it - www.comune.celenzavalfortore.fg.it

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE **N. 18 DEL 27/04/2021**

**OGGETTO: E. F. 2021. DETERMINAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE.
ANNO DI IMPOSTA 2021.**

L' anno **duemilaventuno** , il giorno **ventisette** , del mese di **aprile** , alle ore **14,00** , nella Casa comunale, il Commissario Straordinario, **Dott. Ernesto LIGUORI** per la provvisoria gestione del Comune di Celenza Valfortore, assistito dal Segretario Comunale **Dott. Giuseppe LONGO**, il quale ne cura la verbalizzazione, ha adottato la seguente deliberazione assunta i poteri della Giunta Comunale.

PREMESSO CHE:

con Decreto del Prefetto di Foggia prot. n. 0067826 del 10/12/2020, acquisito al protocollo generale del Comune di Celenza Valfortore in data 11/12/2020, al n. 0004925, per le motivazioni ivi illustrate e specificate, il Consiglio comunale di Celenza Valfortore è stato sospeso ai sensi dell'art. 141, comma 7, del D. L.vo n. 267/2000 e contestualmente è stato nominato il Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria dell'Ente, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale;

con verbale del 11/12/2020, il Commissario Prefettizio si è formalmente insediato;

con Decreto del Presidente della Repubblica del 30/12/2020, il Consiglio comunale di Celenza Valfortore è stato sciolto ai sensi dell'art. 141, comma 1,lett. b), punto4, del D. L.vo n. 267/2000 e contestualmente è stato nominato il Commissario Straordinario per la gestione provvisoria dell'Ente, con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale, fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge;

l'art. 7 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 dispone che *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni"*;

l'art. 52 del D. L.vo 15/12/1997, n. 446 e s. m. e i., disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie e non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti o utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa;

l'art. 42, comma 2, lett. f), del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267 attribuisce al Consiglio comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, mentre la Giunta comunale è competente per la determinazione delle tariffe da approvare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;

l'art. 52 D. L.vo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, prevede che *"le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a sua volta dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 01 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 01 gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2, del Decreto n. 446/1997, come interpretato dall'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, successivamente integrato dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, in base al quale *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

l'art. 106 del Decreto-Legge n. 34/2020, come convertito in legge n. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021, ai sensi dell'art. 151 del richiamato D. L.vo n. 267/2000 ed al 30 aprile 2021 in forza dell'art. 30, comma 4, del Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41;

RILEVATO CHE:

l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (*Legge di Bilancio 2020*) reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione

pubblicitaria e testualmente recita: "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.";

i successivi commi dal n. 817 al n. 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recano la disciplina inerente il suddetto Canone;

il suddetto canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee delle aree destinate a mercati, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013;

il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

ai sensi dell'articolo 1, comma 819, della legge n. 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

ai sensi dell'art.1, comma 820, della legge n. 160/2019, il nuovo canone è caratterizzato dal principio dell'alternatività ovvero "l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819";

il richiamato art. 1, comma 821, della citata legge n. 160/2019 testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati: a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari; b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie; c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune; d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni; e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie; f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847; g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale; h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.";

il comma 817 del ripetuto articolo 1 testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.";

i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 stabiliscono le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo;

RILEVATO CHE:

inoltre, per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1, commi da 837 a 845, "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";

in forza della disposizione contenuta nel comma 838 "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

ai sensi dell'articolo 1, comma 839, della legge n. 160/2019 il canone di cui al comma 837 è dovuto al comune o alla città metropolitana dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

i commi 841 e 842 del già citato articolo 1 della legge 160 del 27 dicembre 2019 stabiliscono le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 838 dello stesso articolo;

CONSIDERATO CHE:

la popolazione residente nel Comune di Celenza Valfortore al 31 dicembre 2019 era pari a 1.480 abitanti (*popolazione inferiore a 10.000 abitanti*), per cui le tariffe standard e le tariffe base risultano essere le seguenti:

tariffa standard annuale ex articolo 1, comma 826 legge n. 160/2019: € 30,00;

tariffa standard giornaliera ex articolo 1, comma 827 legge n. 160/2019: € 0,60;

tariffa base annuale ex articolo 1, comma 841 legge n. 160/2019: € 30,00;

tariffa base giornaliera ex articolo 1, comma 842 legge n. 160/2019: € 0,60;

ai sensi dell'articolo 1, comma 831, della legge n. 160/2019, per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la seguente tariffa forfetaria:

1. Comuni fino a 20.000 abitanti: euro 1,50

ed in ogni caso l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800;

DATO ATTO CHE:

con deliberazione commissoriale n. 2 del 21/04/2021 e dichiarata immediatamente eseguibile, assunta con i poteri del Consiglio comunale, è stato approvato il *regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*;

il richiamato regolamento disciplina la *esposizione pubblicitaria* nel Capo II, i *diritti sulle pubbliche affissioni* nel Capo III, le *occupazioni di suolo pubblico* nel Capi IV ed il *canone mercatale* nel Capo V;

nel suddetto regolamento, ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie e si considera valida la classificazione vigente;

nel regolamento *de quo* sono previste le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni, con le relative modalità e condizioni, per l'applicazione del canone;

pertanto, necessita provvedere alla determinazione delle tariffe del canone unico ed individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione di suolo pubblico, esposizione pubblicitaria, servizio affissioni e canone mercatale, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe, nonché stabilire la data di scadenza per il pagamento del canone dovuto per le occupazioni annuali;

alla luce di quanto sopra, i previgenti tributi sono sostituiti dal canone unico, ma non abrogati, per cui continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

l'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 prevedente che "a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.";

ai sensi della circolare 2/DF Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019, l'applicazione dell'articolo 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it ;

in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, anche il nuovo canone patrimoniale, sia unico che dei mercati, non è assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

con deliberazione consiliare n. 15 del 29/06/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il *Regolamento di contabilità armonizzata* ai sensi dell'art. 152, del D. Lvo n. 267/2000, adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al D. L.vo 23/06/2011, n. 118, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi*";

con deliberazione consiliare n. 8 del 30/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il *Regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali*;

l'istituzione del canone unico, nonché la determinazione delle relative tariffe e del relativo Regolamento, rientrano tra gli obiettivi strategici attribuiti al Settore Finanziario e quale obiettivo di performance organizzativa dell'Ente;

RITENUTO, pertanto, provvedere alla determinazione delle tariffe del canone unico patrimoniale, come da allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO l'art. 1, comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296, (*legge finanziaria 2007*), che testualmente recita: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RITENUTO provvedere in merito;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito;

DATO ATTO che la determinazione delle tariffe sono di competenza della Giunta comunale, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 42 e 48 del D. L.vo n. 267/2000;

VISTO il D. L.vo n. 18/08/2000, n. 267 e s. m. e i.;

VISTO il D. L.vo n. 118/2011 e s. m. e i.;

VISTO il Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del II^a Settore, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. L.vo n. 267/2000;

DELIBERA

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione;

Di approvare le tariffe per l'anno 2021 del nuovo Canone Unico Patrimoniale istituito ai sensi della legge n. 160/2019, come riportate nell'allegato A) che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che:

le suddette tariffe si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2021, in sostituzione delle precedenti tariffe relative alle seguenti entrate: Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni; Canone mercatale, con le maggiorazioni, riduzioni ed esenzioni, previste nel regolamento per l'applicazione del canone;

l'istituzione del canone unico, nonché la determinazione delle relative tariffe e del relativo Regolamento, rientrano tra gli obiettivi strategici attribuiti al Settore Finanziario e quale obiettivo di performance organizzativa dell'Ente;

i previgenti tributi sono sostituiti dal canone unico, ma non abrogati, per cui continuano ad esplicare la propria efficacia per i periodi di imposta precedenti al 2021, anche ai fini dell'attività accertativa dell'ufficio competente;

per quanto non previsto nella presente si rinvia alla legge n. 160/2019 e, specificatamente, all'art. 1, commi da 816 a 845 ed al vigente regolamento comunale per l'applicazione del canone;

Di stabilire il 30 giugno 2021 la data di scadenza per il pagamento del canone dovuto per le occupazioni annuali;

Di demandare al Responsabile del II^o Settore, quale Funzionario Responsabile del tributo, per i successivi e conseguenti provvedimenti, ivi comprese le modalità per un'ampia diffusione della presente deliberazione;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI CELENZA VALFORTORE

PROVINCIA DI FOGGIA

Via C. Alberto, 2 - 71035 - Tel. 0881554016 - Fax 0881554748 - Email: info@comune.celenzavalfortore.fg.it - www.comune.celenzavalfortore.fg.it

Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale N. 18 DEL 27/04/2021

Previa lettura e conferma il presente verbale è approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Ernesto LIGUORI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe LONGO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giuseppe LONGO

P A R E R I

PARERE DI REGOLARITA TECNICA: Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Michele MARRAFFINO

PARERE DI REGOLARITA CONTABILE: Si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Michele MARRAFFINO

R E F E R T O D I P U B B L I C A Z I O N E (N. 210)

Il sottoscritto Segretario Comunale, **A T T E S T A** che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi a partire dal **27/04/2021** (art. 32, comma 1, del D.Lgs. 18 giugno 2009 n. 69).

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe LONGO

C E R T I F I C A T O D I E S E C U T I V I T A'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità:

[_] è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio on-line ed è divenuta ESECUTIVA decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000);
[**X**] è divenuta ESECUTIVA per dichiarazione di immediata esecutività da parte dell'organo deliberante (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000)

Addì, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe LONGO